



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PER L'ANNO 2010**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N°7 DEL 10/02/2010

INDICE

- ART. 1 – Istituzione della tassa
- ART. 2 – Servizio di nettezza urbana
- ART. 3 – Contenuto del regolamento
- ART. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 4/BIS – Criteri di determinazione e relativi meccanismi di quantificazione
- ART. 5 – Esclusioni della tassa
- ART. 6 - Commisurazione della tassa
- ART. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 8 - Tasso di copertura del costo complessivo del servizio di nettezza urbana
- ART. 9 - Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree
- ART. 10 - Esenzioni
- ART. 11 - Riduzioni
- ART.11/BIS- Agevolazioni
- ART. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento
- ART. 13 - Denunce
- ART. 14 - Decorrenza della tassa
- ART. 15 - Mezzi di controllo
- ART. 16 - Sanzioni
- ART. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- ART. 18 - Entrata in vigore

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della L.22.2.1994 n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale , è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e successive modifiche e integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n°152 del 24/07/2007 denominato "Regolamento consortile per la gestione integrata di rifiuti urbani ed assimilati" e sue successive modifiche e integrazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. La tassa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali con riferimento alla data del 20 gennaio dell'anno di tassazione, fatto salvo l'obbligo solidale di tutti i componenti del nucleo familiare. Qualora nell'unità immobiliare convivano, sempre con riferimento alla data del 20 gennaio, altre persone non risultanti nello stesso stato di famiglia del denunciante, è fatto obbligo di indicare nella denuncia e nelle variazioni i relativi dati anagrafici e codici fiscali.
3. La tassa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali, per periodi non superiori all'anno, è dovuta dal proprietario dei medesimi o dal titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi superiori all'anno il soggetto destinatario della tassa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale

ART. 4/BIS (NUOVO)

CRITERI DI DETERMINAZIONE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

1. La tariffa unitaria della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.68 D.Lgs.507/93 da applicare alle superfici soggette è articolata secondo categorie di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree per destinazione d'uso, e della conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti è effettuata facendo riferimento alle linee guida adottate dalla Regione Piemonte e/o da dati sperimentali derivanti da attività di monitoraggio della produzione rifiuti per categoria di utenza tenendo conto della specificità della realtà del territorio comunale servito.

Determinazione tariffe annuali

I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tassa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e non domestiche, nonché l'ammontare della tassa per singole utenze, sono approvati, così come stabilito dalla legge, dalla Giunta Comunale.

La tassa si determina, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio che terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Ripartizione dei costi tra le utenze

Le utenze, richiamato l'art.68 comma 1 lettera a) D.Lgs.507/93, sono articolate in:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestica: comprendente le attività economiche.

La Giunta Comunale determina annualmente, nei limiti previsti:

- per le utenze domestiche i coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti così come dall'allegata tabella A) e i coefficienti di produttività per numero di componenti così come dall'allegata tabella B);
- per le utenze non domestiche i coefficienti potenziali di produzione come da allegata tabella C) e per ogni classe di attività i coefficienti di produzione da attribuire alla parte variabile della tassa come da tabella allegata D).

ART. 5 ESCLUSIONI DELLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
 - c. sono escluse dalla tassazione le aree comuni del Condominio di cui all'art.1117 codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
 - d. La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali con esclusione di tribune-servizi-docce-spogliatoi-segreteria
 - e. Unita' immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
 - g. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
 - h. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b. I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti

4.. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 D.Lgs. 507/93, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Il costo del servizio, secondo le previsioni dell'art.61 comma 2) D.Lgs.507/93, è dato da una parte fissa riferita in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, spese di amministrazione, riscossione, spezzamento e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero su tutto il territorio comunale in quanto il servizio per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto sull'intero territorio.

ART. 8

TASSO DI COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il tasso di copertura del costo del servizio di cui all'art. 61 del D.Lgs. 507/93, ivi compreso l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, viene fissato a decorrere dall'anno 2003 nella misura del 100 per cento.

ART. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE

I contribuenti vengono suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche.

Le categorie domestiche vengono inoltre articolate nelle seguenti sottocategorie:

SOTTOCATEGORIE DOMESTICHE

A – prima casa di persone residenti

B – seconde case di persone residenti

C – case di non residenti

D – appartamenti di persone giuridiche

E – autorimesse collegate all'uso abitativo individuate catastalmente nella categoria C/6

Qualora l'autorimessa C/6 venga utilizzata a servizio di un'attività economica rientrerà nella tassazione della relativa classe attribuita all'attività esercitata.

Nel caso di più famiglie residenti in una stessa abitazione, per un periodo pari o maggiore all'anno e con riferimento alla data del 20 gennaio, ma con diverso stato di famiglia (badanti, conviventi senza residenza, ecc.), è obbligatorio presentare opportuna denuncia ed il numero di persone di riferimento terrà conto dell'effettiva presenza.

Il numero fittizio di persone da attribuirsi ai casi B), C) e D) di cui sopra, viene fissato in numero 2 unità.

La tassazione relativa alle autorimesse C/6 di cui al caso E) terrà conto solo della parte fissa con riferimento alla situazione n°2 componenti.

Sottoclassi di contribuenza da applicare al caso A):

a – abitazione 1 occupante

b – abitazione 2 occupanti

c – abitazione 3 occupanti

d – abitazione 4 occupanti

e – abitazione 5 occupanti

f – abitazione 6 e più occupanti

Il numero di persone occupanti l'unità immobiliare destinata ad abitazione di residenza sarà quello risultante dalla certificazione anagrafica alla data del 20 gennaio dell'anno di tassazione o in caso di nuovo contribuente residente secondo la risultanza anagrafica alla data dell'iscrizione all'anagrafe comunale.

CATEGORIE NON DOMESTICHE:

Le attività economiche vengono articolate in n°31 categorie con riferimento al codice ATECO dell'attività economica prevalente come attribuito dalla Camera di Commercio CCIAA di iscrizione. Per la conversione del codice ATECO dell'attività prevalente alla categoria di contribuenza di seguito elencata si opererà secondo i criteri e le linee guida della conversione approvata dalla Regione Piemonte.

Classe 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Classe 2 – Cinematografi e teatri

Classe 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Classe 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Classe 5 – Stabilimenti balneari

Classe 6 – Esposizioni, autosaloni

Classe 7 – Alberghi con ristorante

Classe 8 – Alberghi senza ristorante

Classe 9 – Case di cura e riposo

Classe 10 – Ospedali

Classe 11 – Uffici, agenzie, studi professionali

Classe 12 – Banche ed istituti di credito

Classe 13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Classe 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze stessi o similari articoli

Classe 15 – Negozi particolari quali: filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Classe 16 – Banchi di mercato beni durevoli – giostre – attività spettacolo viaggiante – circhi e cariaggi al seguito

Classe 17 – Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista

Classe 18 – Attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Classe 19 – Carrozzeria, officina, elettrauto

Classe 20 – Attività industriali con capannoni di produzione

Classe 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie , pub

Classe 23 – Mense, birrerie, hamburgerie

Classe 24 – Bar, caffè, pasticcerie

Classe 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Classe 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Classe 28 – Ipermercati di generi misti

Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari o deperibili – banchi di vendita torrone o dolci, angurie, caldarroste, fiori, chioschi di somministrazione di alimenti solo in occasione di festività o manifestazioni.

Classe 30 – Discoteche, night club

Classe 31 – Attività agricole ivi compresa l'attività di agriturismo

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento nell'ambito dei propri compiti comunali;
- Le aree scoperte adibite a verde;
- I cortili e le aree scoperte adibite a sola area di manovra di automobili ed altri automezzi senza possibilità di sosta per il tempo strettamente necessario ad operazioni di carico e scarico.

ART. 11 RIDUZIONI

Per la pratica del compostaggio domestico, sulla base degli elenchi nominativi e per codice fiscale forniti dal Settore Tutela Ambientale alla data del 20 gennaio dell'anno di tassazione, la tassa totale riferita alla sola abitazione (con esclusione dell'autorimessa C/6 e dell'uso di locali od aree per attività economiche) viene ridotta del 30% della parte variabile della tariffa della tassa approvata.

ART. 11/BIS (cambio percentuale per il singolo) AGEVOLAZIONI

Ai sensi del Comma 1° dell'art. 67 del D.Lgs.507/1993 vengono concesse le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni:

- **Sono soggetti a tassazione nella MISURA RIDOTTA DEL 25% i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo **NON RISULTI SUPERIORE A:****

	NUMERO PERSONE	REDDITO ANNUO EURO	
	SINGOLO	12.060,00	
	DUE	19.734,00	
	TRE	29.601,00	
	QUATTRO E OLTRE	30.698,00	
Oltre detto limite	(30.698,00)	Non saranno concesse agevolazioni	

- **I redditi totali del nucleo familiare convivente, come sopra elencati, saranno aumentati di un importo pari ad € 1.940,00 annuo per i nuclei familiari nei quali figure convivente un soggetto portatore di invalidità pari al 100%.**
- **Il nucleo familiare non dovrà possedere altri immobili, ovunque ubicati, oltre a quello adibito ad abitazione principale e sue pertinenze.**

I predetti limiti, validi per l'anno 2010, saranno aggiornati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT- prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le abitazioni e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono di sussidi a titolo minimo alimentare o minimo vitale da parte del Servizio Socio Assistenziale, nel caso in cui il contributo sia continuativo per tutto l'anno godranno di AGEVOLAZIONE TOTALE CON RIDUZIONE AL 100% per l'intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario l'esenzione è computata in dodicesimi sulla base della durata del contributo stesso.

Tale agevolazione è concessa a coloro i quali risultano inseriti negli elenchi formati dal Servizio Socio Assistenziale che provvederà a trasmetterlo agli uffici tributari comunali ogni quattro mesi.

Le presenti agevolazioni potranno essere concesse anche in concorrenza con l'applicazione delle riduzioni di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Le agevolazioni di cui al presente articolo, a norma delle disposizioni del 3° comma dell'art.n.67 del D.Lgs. N.507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base a tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %;
4. Il versamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarà sempre effettuato alla Tesoreria Comunale, su apposito modulo che gli uffici che rilasciano le autorizzazioni di occupazione temporanea avranno cura di predisporre. Ove consentito dalla legge potrà essere predisposto ruolo per spedizione di avvisi GIA –gestione integrata avvisi - .
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del Dlgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 GENNAIO successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del **20 GENNAIO** devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in società o comproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il **20 GENNAIO** di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a. l'indicazione del codice fiscale;
 - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita di una delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, purchè maggiorenne; la composizione del nucleo familiare con riferimento alla data del 20 gennaio anno di tassazione, verrà rilevata direttamente dalla risultanze dell'anagrafe comunale;

qualora nell'unità immobiliare convivano, facendo riferimento sempre alla data del 20 gennaio di competenza, altre persone non risultanti nello stesso stato di famiglia del denunciante, è fatto obbligo di indicarlo con nome, cognome, dati anagrafici e codice fiscale nella denuncia TARSU (esempio: badanti – familiari conviventi ma con stato di famiglia separato – ospiti non residenti che vi soggiornano stabilmente – ecc.), qualora la situazione indicata nel secondo paragrafo lettera B) subisca delle variazioni in corso d'anno, sarà obbligo del contribuente presentare denuncia di variazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo; non si procederà a sgravi o rimborsi nel caso di mancata presentazione di denuncia di variazione nel termine sopra indicato;

- c. per gli enti , istituzioni, associazioni, società' e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione , la sede e gli elementi indicativi dei rappresentanti legali;
- d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati nonché i dati catastali di ogni unità immobiliare come iscritta al catasto fabbricati;
- e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f. "la provenienza" se si tratta di trasferimento all'interno del territorio comunale indicare l'indirizzo o ubicazione precedente;
- g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
- h. gli eventuali rappresentanti legali delle persone fisiche e la loro residenza;
- i. lo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società o altre Organizzazioni; le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

L. le ripartizioni interne dei locali e delle aree denunciate;

M. per le attività economiche il codice ATECO dell'attività prevalente come stabilito dalla Camera di Commercio C.C.I.A.A. di iscrizione;

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 14 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale , dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione

dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena decadenza , entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15 MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti all'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del decreto legislativo stesso.

ART. 16 SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D. Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate e come modificate dall'art.12 D.Lgs. 473/97 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 17 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi del D.Lgs.546/92 il contenzioso viene proposto con ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle rinviate al 1997 a termini di legge.



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

TARSU (G.C. 04/03/2010 N°47)
TARIFFE NON DOMESTICHE ANNO 2010

(le tariffe sono al netto del tributo provinciale pari a + 5%)

Cat.	Attività	Tariffa 2010 *
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 2,32
2	Cinematografi e teatri	€ 1,74
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 2,35
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 3,58
5	Stabilimenti balneari	€ 1,54
6	Esposizioni, autosaloni	€ 2,09
7	Alberghi con ristorante	€ 4,89
8	Alberghi senza ristorante	€ 4,03
9	Case di cura e riposo	€ 4,39
10	Ospedali	€ 4,39
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 4,35
12	Banche ed istituti di credito	€ 2,49
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 4,23
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze stessi o similari articoli	€ 5,29
15	Negozi particolari, quali; filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 3,38
16	Banchi di mercato beni durevoli – giostre – attività spettacolo viaggiante – circhi e carriaggi al seguito	€ 7,04
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	€ 4,44
18	Attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 3,46
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	€ 4,44
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 3,61
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,58
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 22,66
23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 19,74
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 16,10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 11,06
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 9,52
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 29,16
28	Ipermercati di generi misti	€ 6,35
29	Banchi di mercato generi alimentari o deperibili – banchi di vendita torrone o dolci, angurie, caldarroste, fiori, chioschi di somministrazione di alimenti solo in occasione di festività o manifestazioni – e carriaggio al seguito	€ 14,29
30	Discoteche, night club	€ 7,78

* tariffa fa applicarsi al mq.(comprensiva di ECA)



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

TARSU (G.C. 04/03/2010 N°47)
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2010

(le tariffe sono al netto del tributo provinciale pari a + 5%)

Nr.persone	Quota a metro quadrato *	Quota per numero persone
1	€ 0,90	€ 79,00
2	€ 1,06	€ 142,20
3	€ 1,18	€ 181,70
4	€ 1,28	€ 205,40
5	€ 1,38	€ 229,10
6	€ 1,46	€ 268,59
Garage/pertinenze	€ 1,06	€ 0,00

- Esempio 1:

A) n° 1 persona in 100 mq. :

quota a mq. € 0,90 x mq. 100 = € 90,00 quota metro quadro +
€ 79,00 quota per n° persone

TOTALE..... € **169,00** (aggiungere 5% Provincia)

B) con riduzione per situazione economica disagiata pari al 25%:

€ 169,00 - €**42,25** = € 126,75 (aggiungere 5% Provincia)

- Esempio 2:

n° 4 persone in 200 mq. con box di mq. 15:

quota a mq. € 1,28 x mq. 200 = € 256,00 quota metro quadro +
€ 205,40 quota per n° persone +
box € 1,06 x mq. 15 = € 15,90

TOTALE..... € **477,30** (aggiungere 5% Provincia)

* tariffa comprensiva di ECA